

rattere ed i precedenti dell'imputato, ha facoltà di espellerlo dal corpo delle guardie doganali o di lasciarlo continuare a servire nel corpo medesimo.

Io non comprendo come si possa togliere questa facoltà quando essa non si esercita arbitrariamente e da un solo, ma da un tribunale, il quale, tenendo presenti tutti i particolari del fatto, può essere il solo giudice competente. Anche nei tribunali ordinari si ammettono le circostanze attenuanti; perchè non ammetterle nel caso in esame, segnatamente quando arrecano bene al pubblico servizio?

Per queste ragioni la Commissione crede di dover mantenere fermo l'articolo sì e come è stato proposto.

MINERVINI. Le ragioni che si adducevano dalla Commissione, lungi dal suffragare il suo assunto, danno grave peso alle osservazioni che io sottomettevo alla Camera, imperocchè il suo argomento starebbe in ciò che l'insubordinazione potrebbe avere delle ragioni attenuanti.

Ma, signori, la materia a ciò non si presta. Domanderò all'onorevole generale, membro della Commissione: volete voi equiparare le guardie doganali ai militi regolari? Intendete ancora che si ritenga nell'arma colui che fa la diserzione qualificata? Intendete che si ritenga nell'arma colui che ha commessa l'insubordinazione accompagnata da violenza e minacce? Qualunque possano essere le circostanze attenuanti, dobbiamo noi fare pei doganieri una legge a parte? L'onore militare, la disciplina, non sono una stessa cosa, sia che vogliate considerare la cosa *a priori*, o per assimilazione?

Dunque, o volete assimilare questo corpo a quelli dell'esercito, e allora a che queste differenze? o non volete assimilarlo, e allora perchè tutte queste domande e questi rimandi ai poteri militari?

Ora, se è vero che le pene sancite col n° 10 dell'articolo riguardano precisamente i due casi della diserzione qualificata e dell'insubordinazione, nei quali reati non si ammettono circostanze attenuanti, ed il mio onorevole amico De Filippo queste cose ben le sa; se è vero che gli uomini i quali hanno violato un grave dovere della milizia, cioè di disertare la bandiera o di manomettere la disciplina, hanno commessi tali reati sui quali non si può transigere, io credo che l'emendamento Salaris non possa incontrare alcun ostacolo nella sua accettazione.

Noi vogliamo qui l'unificazione militare, siamo dunque onesti e facciamo che per questo corpo stia fermo quanto vige per gli altri corpi dell'esercito, poichè io non saprei davvero rendermi ragione come, per un reato dello stesso genere, un soldato debba essere espulso e un doganiere no, e solo perchè vi possano essere in suo favore delle circostanze attenuanti.

Io mantengo dunque quanto dissi e faccio adesione all'emendamento dell'onorevole mio amico Salaris.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Mi si consenta una breve risposta all'onorevole mio amico De Filippo.

Io richiamo l'onorevole De Filippo che prese la parola per respingere il mio emendamento alla disposizione del n° 7 dell'articolo 4 di questa stessa legge.

Ivi è stabilito che sia respinta la domanda di colui che soggiacque a pena maggiore di quelle di polizia. Nè si richiede per quale reato un individuo abbia patito una condanna a tre mesi di carcere; basta, perchè non sia ammesso a questo corpo, la condanna suddetta.

Ognuno può ben immaginarsi che una simil pena può essere inflitta per fatti colposi, che nulla toglierebbero all'one-

stà di un cittadino. Tuttavia chi s'ebbe tale condanna non può essere ammesso in questo corpo.

Ora, come l'onorevole De Filippo potrebbe riammettere chi fu condannato alla pena contemplata nel n° 10 dell'articolo 7 di questa legge senza una manifesta contraddizione? O riterrebbe forse il signor De Filippo la pena del carcere militare inferiore alle pene di polizia?

Il signor De Filippo, egregio conoscitore di diritto penale, non potrebbe ciò ritenere certamente. La logica dunque imporrà anche a lui di convenir meco che alla condanna alla pena del carcere militare dovrà annettersi per necessaria conseguenza l'espulsione dal corpo.

Crede che questa brevissima considerazione convincerà l'onorevole oppositore della necessità, della convenienza di accettare l'emendamento nei termini che fu modificato dal deputato Minervini.

PRESIDENTE. Il deputato De Filippo ha la parola.

DE FILIPPO. Dirò poche parole per rispondere all'argomento che l'onorevole Salaris intende dedurre dal numero 7 dell'articolo 4, e che a me pare non istia.

Egli dice: se la Camera votando quell'articolo ha ritenuto che non possono essere ammessi a far parte delle guardie doganali gl'individui, i quali per avventura sono stati condannati o trovansi imputati per reati portanti ad una pena superiore a quella di polizia, non v'è ragione per non espellere quelle stesse guardie doganali, le quali si fossero rese colpevoli dei reati che sono puniti di pene militari anche maggiori di quelle di polizia.

Ma io credo che l'argomento di analogia proposto dall'onorevole preopinante non abbia alcun vigore. Altra cosa è costituire un corpo di guardie doganali, posto mente agli abusi che si sono introdotti in questo ramo della pubblica amministrazione ed al bisogno indeclinabile di farli scomparire per garantire le finanze dello Stato contro i contrabbandi, altra cosa è quando alcuna di queste guardie doganali commetta un reato per il quale essa deve subire una punizione.

Giustamente la Camera ha creduto di essere severa e rigorosa nell'accettare coloro i quali volontariamente si offrono per far parte del corpo delle guardie doganali; ma quando queste stesse guardie doganali, per desiderio di uscire da questo corpo, infrangeranno la legge, precisamente per rompere la ferma alla quale si sono obbligate, la proposta dell'onorevole Salaris equivarrebbe ad aprir loro la strada, a lastrar loro la via per compiere quest'atto.

Ecco perchè, ripeto, qui non si tratta di doversi assolutamente tenere al loro posto quelle guardie le quali siensi rendute colpevoli di uno di quei reati per i quali possono essere espulse dal corpo; ma si tratta di rendere giudice di questo fatto il tribunale militare, il quale è chiamato a decidere se quella guardia abbia ragioni particolari che l'abbiano indotta a commettere un dato reato, oppure si sia trovata in uno di quei momenti nei quali un uomo, offuscata ad un tratto la sua mente, non essendo padrone di sè stesso, sia stato tratto a commettere uno di quei tali reati per cui debba bensì meritare una punizione, ma non tale che lo Stato debba privarsi dei servizi che quell'individuo potrebbe ancor rendere, avuto riguardo a quelli da lui precedentemente renduti.

Quindi io credo che l'argomento di analogia che l'onorevole Salaris vuol trarre dall'articolo 4, già approvato dalla Camera, non ista nel fatto, e quindi la Commissione non modifica il suo pensiero, e tiene fermo all'articolo nel modo che fu dalla Commissione compilato.